

TRIBUNALE DI CUNEO

PROPOSTA DI PIANO

DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DEL CONSUMATORE
EX ART. 67 E SS. CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Nell'interesse di **PIERGIORGIO COZZOLINO**, (c.f. codice fiscale CZZPGR60R18D205I) residente a Savigliano (CN) Strada Cavallotta n. 2/A , rappresentato e difeso, come da procura in calce al presente atto, dall'Avv. Francesca Greblo (C.F. GRBFNC80E47L424J); pec francesca.greblo@pectriesteavvocati.it), con domicilio digitale eletto all'indirizzo pec francesca.greblo@pectriesteavvocati.it,

Si dichiara di voler ricevere le notificazioni gli avvisi e le comunicazioni inerenti al presente procedimento al numero fax 0872 724312 e all'indirizzo di posta elettronica certificata francesca.greblo@pectriesteavvocati.it

PREMESSO CHE

- il ricorrente ha chiesto la nomina di un Gestore delegato per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento ai sensi del CCII (**doc. 0** istanza nomina; **doc. 1** relazione iniziale di parte e suoi allegati);
- nell'iniziale prospettazione il ricorrente ipotizzava di risolvere la propria situazione di sovraindebitamento mettendo a disposizione dei propri creditori una somma di Euro 200,00 al mese per n. 5 anni (doc. 1);
- l'OCC territorialmente competente, nominava il dott. Alberto Fusta per lo svolgimento dei compiti attribuiti dalla Legge all'Organismo di Composizione della crisi;
- il dott. Fusta accettava l'incarico;
- all'esito degli incontri intercorsi il Gestore nominato riteneva di attestare, effettuate le proprie verifiche, una proposta modificativa, nei contenuti, di quanto inizialmente ipotizzato e la sua fattibilità (**doc. 2 relazione OCC e suoi allegati**);
- in particolare, anticipando quanto di seguito, il percorso individuato all'esito dei confronti con il Gestore è sempre quello di un accordo coi creditori ex art. 67 e ss CCII, ma in termini lievemente dissimili rispetto quanto formulato in uno all'istanza introduttiva, essendo stato ipotizzato e ritenuto percorribile, l'accesso da parte dell'istante ad un "finanziamento scialuppa" idoneo a garantire – oltre che celerità e certezza nel soddisfacimento dei creditori – anche una maggior convenienza rispetto

a quanto ipotizzato dal ricorrente e quanto ricavabile in ipotesi di liquidazione controllata.

Tutto ciò premesso, **PIERGIORGIO COZZOLINO** propone il seguente piano del consumatore:

A. REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ricorrono i presupposti di cui all'art. 67 e ss., atteso che:

- il ricorrente riveste la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 2, lett. e) CCII a (doc. 2, relazione OCC, pag. 4);
- non sussistono condizioni soggettive ostative (doc. 2, relazione OCC, pag. 4);
- il ricorrente versa in una situazione di sovraindebitamento così come definita all'art. 2, lett. c) CCII;
- il ricorrente non ha compiuto nel quinquennio antecedente atti dispositivi o straordinaria amministrazione;
- il ricorrente ha fornito tutta la documentazione utile a ricostruire la propria situazione economico patrimoniale.

B. CAUSE DELL'INDEBITAMENTO E VOLONTA' DI ADEMPIERE LE OBBLIGAZIONI ASSUNTE E DILIGENZA DELLA RICORRENTE

Il nucleo familiare del Sig. Cozzolino è composto unicamente dall'esponente e dalla moglie, in regime di separazione dei beni.

	NOME	COGNOME	INDIRIZZO DI RESIDENZA	CODICE FISCALE	RAPPORTO PARENTELA RICORRENTE
1	PIERGIORGIO	COZZOLINO	STRADA CAVALLOTTA, N. 2/A CAVIGLIANO (CN) CAP 12038	CZZPGR60R18D205I	RICHIEDENTE
2					

(Allegato 2. Dichiarazione sostitutiva stato di famiglia)

Le cause dell'attuale situazione di sovra-indebitamento in cui versa il Sig. **Cozzolino Piergiorgio** affondano nella difficoltà gestoria del proprio assetto finanziario ed economico e nella incapacità – incolpevole (**doc. 2**, pag. 6) - di adempiere agli impegni tributari personali a fronte delle entrate su cui poter far affidamento certo.

A parere del Gestore "l'attuale dissesto economico in cui versa oggi la ricorrente è sicuramente imputabile alle vicende pregresse la cui crisi ha avuto un "rebound" diretto sulle economie personali della ricorrente" (**doc. 2**, pag. 5).

Il Gestore ha ritenuto di affermare con e- alla luce delle verifiche condotte - non emergano atti in frode ai creditori né si ravvisano "situazioni e caratteristiche tali da poter compromettere il presupposto della "meritevolezza" necessario per la valutazione positiva della richiesta dei debitori" (doc. 2, pag. 6).

SITUAZIONE LAVORATIVA ATTUALE

Il Sig. Cozzolino è assunto come impiegato con contratto di lavoro a tempo indeterminato dal 01/04/2011 presso la società "_____ l'" con sede in _____ - con uno stipendio netto in busta paga di circa euro 1.550 oltre alla quota del TFR maturata (doc. 2, all.to 4 - lettera di assunzione).

Il gestore ha verificato la documentazione reddituale, già dimessa a corredo dell'istanza introduttiva, da cui è emerso quanto segue:

anno 2021 ha percepito un reddito lordo di € 27.706,57 (doc. 2, all.to doc. 5 - CU/2022)
anno 2022 ha percepito un reddito lordo di € 26.124,08 (doc. 2, all.to doc. 6 - CU/2023)
anno 2023 ha percepito un reddito lordo di € 26.347,55 (doc. 2, all.to doc. 7 - CU/2024).

ATTIVO DISPONIBILE

Attualmente, il **patrimonio attivo** del ricorrente, di seguito schematizzato, è costituito (cfr. doc. 2, pag 6-7)

- da un'autovettura _____ - indispensabile per recarsi sul luogo di lavoro;
- da **un conto corrente bancario** intestato all'istante e alla compagna con saldo di Euro 93,00 alla data del 2.12.2024.

QUADRO DELLE PASSIVITA'

Come attestato nella relazione particolareggiata del dott. Testa la situazione debitoria complessiva ammonta ad **Euro 57.848,35, così composta:**

VERSO BANCHE E SOCIETA' FINANZIARIE

DEBITI DI NATURA CHIROGRAFARIA

- i) nei confronti di _____ per Euro **18.614,99**, quale debito residuo del finanziamento del 24.03.2021 restituibile in 84 rate mensili dell'importo di euro 403,67 per un ammontare originario di euro 33.908,28;

- ii) nei confronti di **YOUNITED CREDIT per Euro 7.698,27**, quale debito residuo del finanziamento del 24.10.2023 restituibile in 84 rate mensili dell'importo di euro 163,37 per un ammontare originario di euro 13.723,08;
- iii) nei confronti di **PITAGORA Euro 2.592,00**.

DEBITI VERSO CREDITORI PUBBLICI

Come risulta dalla relazione una residua parte dell'esposizione complessiva deriva da debiti verso l'erario per complessivi cui

IN VIA DI PRIVILEGIO

AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE: _____ € 23.145,671

SORIS SPA – TASSE AUTOMOBILISTICHE: _____ € 3.201,30

COMUNE DI SAVIGLIANO (TARI): _____ € 1.579,65

SORIT – SOCIETÀ RISCOSSIONI ITALIA SPA (TASI): _____ € 304,54

IN VIA CHIROGRAFARIA

SORIS SPA – SOCIETÀ DI RISCOSSIONE (sanzioni): _____ € 140,13

SORIT – SOCIETÀ RISCOSSIONI SPA (varie): _____ € 571,80

SPESE PER SOSTENTAMENTO DELLA FAMIGLIA

Il Gestore ha accertato – verificate le spese familiari ed il contributo alle stessa da parte della moglie (doc. 2, pag. 7) – che la quota a carico del sig. Cozzolino ammonta a complessivi **Euro 1.504,00**.

In particolare il Gestore ha accertato come le spese di affitto dell'abitazione, riscaldamento, animale domestico, luce e acqua siano state imputate al sig. Cozzolino per il 58% della spesa totale:

Il Gestore ha altresì appurato come l'esame degli estratti conto non evidenzia spese anomale e che in base ad un confronto con gli indici Istat le spese quantificate siano del tutto congrue (doc. 2, pag. 8).

PROPOSTA DI PIANO DEL CONSUMATORE

La proposta di piano elaborata di concerto con il Gestore prevede l'accesso da parte del ricorrente ad un duplice contributo (doc. 2, pag. 10):

- a) **CONTRIBUTO REGIONALE** - Il ricorrente ha ottenuto l'erogazione del "contributo regionale a fondo perduto a sostegno del percorso di uscita dallo stato di sovraindebitamento", di **€ 4.000,00**, come da Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2023, n. 12-7776 (**doc. 2, all.tp 15**), concesso a soggetti sovraindebitati

in possesso di un provvedimento di omologa del giudice che hanno la residenza ovvero la sede legale ed operativa nel territorio regionale.

b) al contributo di € 15.000,00 da parte di una banca convenzionata, garantito dalla Fondazione Antiusura CRT La Scialuppa Onlus. erogati unicamente in caso di omologa del presente piano di ristrutturazione del debito del consumatore. (doc. 2)

dunque, le somme messe a disposizione dei creditori ammonteranno – in caso di omologa della presente proposta – a complessivi Euro 19.000,00 e potranno così essere distribuiti (doc. 2, pagg. 9-10):

- x** pagamento integrale ed in pre-deduzione delle spese di procedura (compenso dell'O.C.C quantificato in € 2.623,00 (doc. 2, all.to 17);
- x** pagamento integrale ed in pre-deduzione registrazione sentenza taxa fissa € 200,00;
- x** pagamento integrale ed in pre-deduzione Fondo Spese procedura euro 100,00;
- x** pagamento in percentuale del 44,90% ai creditori privilegiati;
- x** pagamento in percentuale del 6,64% ai creditori chirografari compreso la quota dei creditori privilegiati non soddisfatta declassata a chirografa.

COMPARAZIONE CON L'IPOTESI LIQUIDATORIA

La predetta proposta è migliorativa rispetto ad una ipotetica ipotesi liquidatoria.

Ed invero – come verificato anche dal Gestore – l'omologa del piano nei termini sopra ipotizzati consentirebbe il **pagamento nella sostanza immediato ed in unica soluzione dei debiti** nelle percentuali di soddisfacimento sopra indicate.

In caso di liquidazione controllata il gestore ritiene che le somme che si potrebbero assegnare ai creditori ammonterebbero a non più di euro 10.800,00 (somma determinata moltiplicando per 36 mensilità – ossia la durata della liquidazione - la differenza tra le somme disponibili mensilmente 1.800,00, ed il fabbisogno mensile stimato di 1.504,00).

Il gestore ha altresì ritenuto che in ipotesi liquidatoria la autovettrice non potrebbe essere ceduta essendo indispensabile per recarsi al lavoro *“tenuto conto che gli eventuali mezzi pubblici, se presenti non sarebbero certamente compatibili con le*

sue necessità, rendendo al quanto difficoltoso se non proibitivo gli spostamenti necessari per recarsi al lavoro” (doc. 2, pag. 11).

La somma disponibile in caso di liquidazione controllata risulterebbe dunque ammontare a non più di Euro 8.100,00, tenuto invero conto che occorrerebbe dedurre – in detta procedura - il compenso del liquidatore stimato in circa Euro 2.000,00, le ulteriori somme per la gestione del conto corrente dedicato e del fondo spese imprevisti stimate in circa 500,00 euro e la somma dovuta per la registrazione delle sentenza (tassa fissa) di 200,00.

E' di tutta evidenza come la maggior somma di Euro 19.000,00 messa a disposizione in caso di omologa in un'unica soluzione sia un'alternativa di molto più favorevole per tutto il ceto creditorio.

In tal senso anche si è espresso anche il Gestore della crisi (cfr. doc. tabella pag. 12-13) che ha affermato che *“la proposta formulata per soddisfare i creditori tramite la ristrutturazione dei debiti del consumatore, rispetto alla procedura di liquidazione controllata del patrimonio sia la soluzione più vantaggiosa dal momento che consente il soddisfacimento per i creditori con tempi certi ed in unica soluzione, rispetto ad una liquidazione che comporterebbe invece un notevole allungamento dei tempi di soddisfacimento dei creditori e vi sarebbe un peggioramento della situazione della ricorrente la quale dovrebbe nuovamente indebitarsi per poter acquistare un mezzo di trasporto indispensabile per recarsi al lavoro, evitando così che il debitore sia messo completamente in balia dei propri creditori. Inoltre ad ulteriore conferma della convenienza del piano rispetto alla liquidazione va tenuto conto che i costi prededucibili della procedura, in caso di liquidazione, sarebbero maggiori poiché vi sarebbero anche gli oneri per il liquidatore”* (doc. 2, pag. 11).

Tutto ciò premesso e considerato il ricorrente, come sopra rappresentato difeso e domiciliato

CHIEDE

che l'Ill.mo Tribunale adito,
verificato che la proposta di piano del consumatore indicata soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 67 e ss. CCII
verificata l'assenza di atti in frode ai creditori
voglia, ex art. 69 CCII e 70 CCII e ss.

- **fissare immediatamente con decreto l'udienza ex art. 70 CCII**, disponendo che la proposta ed il piano siano pubblicati in apposita area del sito web del Tribunale o del Ministero di Giustizia e che ne sia data comunicazione ai creditori entro trenta giorni, a cura dell'OCC;

- ordinare che dall'omologa eventuali trattenute a favore di Pitagora dovranno essere immediatamente interrotte da parte del datore di lavoro.

Si produce, con riserva di produrre ulteriori documenti e/o integrare la documentazione prodotta richiesta dal Giudicante, ove necessario:

doc. 0 istanza di nomina;

doc. 1, relazione di parte e allegati;

doc. 2 Relazione particolareggiata Avv. Fusta e sui allegati.

doc. 3 Deliberazione della Giunta Regionale 27 novembre 2023, n. 12-7776

Trieste, 23 dicembre 2024

Avv. Francesca Greblo

